

Milano



Comune  
di Milano

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO  
DELLE ATTIVITA' DI ESTETISTA, AFFINI E  
SPECIALIZZAZIONI (CENTRI PER ATTIVITA' DI  
MASSAGGI E CENTRI BENESSERE, CENTRI DI  
ONICOTECNICA, CENTRI DI TRUCCO COSMETICO,  
CENTRI DI DERMOPIGMENTAZIONE, TATUATORE  
ED APPLICATORE DI PIERCING)**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 8 novembre 2010

**DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
SETTORE IMPRESE ARTIGIANATO LIBERE PROFESSIONI E AGRICOLTURA**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTI PG.....

**INDICE**

**CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1. a - Normativa di riferimento .....	3
Art.1. b - Ambito di applicazione.....	4
Art 1. c - attività di massaggio.....	5
Art 1. d - attività di tatuatori e piercing.....	6
Art. 2 Modalità e requisiti per l'esercizio dell'attività.....	6
Art. 3 Requisiti professionali per estetista e affini (e specializzazioni).....	6
Art. 4. Orari e tariffe – Modalità di esposizione al pubblico.....	7

**CAPO II- REQUISITI IGIENICO SANITARI E REQUISITI DEI LOCALI- MODALITÀ PER AVVIO DELL'ATTIVITÀ**

Art.5 Modalità di svolgimento dell'attività.....	7
Art.6 Inizio Attività.....	8
Art. 7 subingresso per atto tra vivi.....	9
Art. 8 Subingresso mortis causa.....	9
Art. 9 Cessazione dell'attività.....	9

**CAPO III- CONTROLLI E SANZIONI**

Art. 10 Controlli sulle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività .....	10
Art. 11 Vendita prodotti.....	10
Art. 12 Cessazione degli effetti della Segnalazione Certificata di Inizio Attività... ..	10
Art. 13 Sospensione, decadenza, revoca e cessazione dell'attività.....	10
Art. 14 Sanzioni.....	11
Art. 15 Vigilanza.....	12
Art. 16 Disposizioni transitorie e finali.....	12
Art. 17 Osservatorio.....	12
Art. 18 Validità.....	12

**DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**  
**SETTORE IMPRESE ARTIGIANATO LIBERE PROFESSIONI E AGRICOLTURA**  
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTI PG.....

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ESTETISTA ,  
AFFINI E SPECIALIZZAZIONI (ESERCIZI PER ATTIVITÀ DI MASSAGGI E CENTRI  
BENESSERE, CENTRI DI ONICOTECNICA, CENTRI DI TRUCCO COSMETICO,  
CENTRI DI DERMOPIGMENTAZIONE, TATUATORE ED APPLICATORE DI  
PIERCING)**

**CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1**

**1.A- NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Il presente regolamento, nell'intento di innovare la materia relativa alla regolamentazione degli esercizi dove si svolgono le attività di estetica, massaggi, dei centri benessere e affini, nonché di meglio disciplinare l'attività di tatuatore e di applicazione di piercing, introduce le disposizioni regolamentari in applicazione dei seguenti norme di legge:
- **art. 117 Cost.** ( come modificato dalla legge 18 ottobre 2001 n. 3) che riserva la disciplina legislativa e regolamentare delle attività artigiane, della istruzione e formazione professionale alla competenza della Regione;
- **art.118 comma 1 Cost.**, nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni in materia di professioni e della concorrenza;
- **art. 2 comma 4 della legge 8 agosto 1985 n. 443** che sancisce " l'imprenditore artigiano, nell'esercizio di attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti , deve essere in possesso dei requisiti tecnico- professionali previsti dalle leggi statali" .
- **art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dall'art 49 comma -4bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010** sulla segnalazione certificata di inizio attività in sostituzione della dichiarazione di inizio attività ;
- **art 10 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007 n. 40** sulle misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese che introduce la Segnalazione Certificata di inizio attività per le attività di acconciatore ed estetista da presentarsi allo Sportello Unico del Comune nel rispetto dell'obbligo di chiusura settimanale e fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale , ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico- sanitari;
- **art. 1, comma 1, l'art. 2 e l'art.3 della Legge 4 gennaio 1990 n. 1 e successive modifiche e integrazioni** (da ultimo art. 78 del DLgs 26 marzo 2010 n.59 ). Dette norme, in quanto norme di carattere generale sono idonee a disciplinare le attività esercitate negli esercizi dove si svolgono attività di massaggi di qualunque tipo essi siano e nei centri benessere. Sono questi gli esercizi in cui vengono praticati massaggi che coincidono con la definizione di massaggi estetici data dalla stessa legge e sono agli stessi assimilati ( ogni qualvolta detti massaggi incidano sulla superficie del corpo allo scopo esclusivo e prevalente di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico );

**DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**  
**SETTORE IMPRESE ARTIGIANATO LIBERE PROFESSIONI E AGRICOLTURA**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTI PG.....

- art. 6 Legge Regionale 2 febbraio 2007 n. 1. "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia.

**I.B - AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento disciplina l'attività di estetista, affini e specializzazioni (esercizi per attività di massaggi e centri benessere, centri di onicotecnica, centri di trucco cosmetico, centri di dermopigmentazione, tatuatore ed applicatore di piercing, in attuazione della Legge 4 gennaio 1990 n. 1 e successive modifiche e integrazioni (da ultimo art. 78 del DLgs 26 marzo 2010 n.59), dell'art. 10 della legge 2 aprile 2007 n. 40, degli artt. 5, comma 7, e 6 della Legge Regione Lombardia del 2 febbraio 2007 n. 1, dell'art. 21 bis della Legge Regione Lombardia 73/1989, al fine di assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi nell'ambito delle funzioni e compiti attribuite al Comune di Milano.

A. Ai fini del presente Regolamento si intende per attività di **estetista**, quella definita dall'art. 1 della Legge 4.1.1990, n.1 e s.m.i.. Tale attività comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, inclusa l'attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi preesistenti. L'attività di estetista può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 4.1.1990 n. 1 e s. m. i. e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11.10.1986, n. 713 e s.m.i. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

In particolare, l'attività di estetista è da intendersi comprensiva delle seguenti mansioni e/o servizi di:

- 1) centro di abbronzatura o "solarium", quella inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A;
- 2) le attività effettuate sulla superficie del corpo e di "massaggio" a scopo estetico, ovvero quelle attività inerenti il miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;
- 3) E' attività di **Dermopigmentazione o dermopigmentazione correttiva** altrimenti detta **disegno epidermico o trucco semipermanente** quella inerente all'inserimento di sostanze chimiche di diverso colore nel derma, con effetti duraturi ma non permanenti, eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorare o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi cromatici esistenti;
- 4) E' attività di **Truccatore cosmetico e artistico** l'attività di decorazione e di modificazione dei volumi al viso e al corpo attraverso l'applicazione di prodotti cosmetici al fine di migliorare o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi o di realizzare maschere, protesi e trucchi di personaggi in ambiti artistici, fotografici, cinematografici o teatrali;
- 5) attività di sauna;
- 6) manicure, pedicure e attività di onicotecnica, che consiste nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di materiali di varia natura, nonché l'applicazione del prodotto sulle unghie, con la sola esclusione della decorazione, per mera finalità di abbellimento del dito, senza nessun trattamento invasivo che incida sulla pelle

B. Non rientrano nell'attività di estetista, e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:

1. i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico - curativo - sanitario, anche se rivolti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda e di costume, come ad esempio le

**DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**  
**SETTORE IMPRESE ARTIGIANATO LIBERE PROFESSIONI E AGRICOLTURA**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTI PG.....

- attività di terapeuta della riabilitazione, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
2. l'attività di podologo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
  3. le attività di "ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness", svolte in palestre o in centri sportivi

**1. C- ATTIVITÀ DI MASSAGGIO**

Obiettivo dell'Amministrazione è assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi nell'ambito delle funzioni e compiti attribuite al Comune di Milano. A tale proposito il Comune di Milano si prefigge i seguenti scopi:

- lo sviluppo e l'innovazione degli esercizi che a vario titolo svolgono attività finalizzate al mantenimento ed al miglioramento dell'aspetto estetico e della condizione psicofisica della persona.
- L'armonizzazione e l'integrazione delle attività di estetica con le altre discipline al fine di rendere un servizio maggiormente qualificato per i clienti;
- La salvaguardia della salute e la sicurezza dei consumatori, attraverso la qualificazione professionale degli addetti ai centri benessere;
- L'individuazione di strutture che offrano trattamenti diversificati, erogati da personale in possesso di idonea e specifica professionalità, in ambienti aventi i requisiti igienico sanitari previsti dalle leggi vigenti.

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

**esercizi per attività di massaggi** i luoghi dove si praticano massaggi consistenti nell'impiego di una serie di tecniche effettuate con le mani o altre parti del corpo su un altro corpo o parti dello stesso al fine di creare delle modificazioni fisiche, sia anche soltanto estetiche. Sono questi massaggi di carattere estetico, massaggi ed attività rilassanti antistress attraverso il tocco delle mani, massaggi effettuati mediante l'uso di tecniche orientali con esclusivo utilizzo di tecniche manuali e tutti gli altri tipi di massaggio;

**Sono centri benessere** le strutture costituite da o una o più unità operative, anche fisicamente distinte, ma funzionalmente connesse in un medesimo complesso aziendale, gestite da un unico soggetto giuridico ed in possesso di specifici requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, in cui vengono effettuati trattamenti estetici, nonché almeno una delle seguenti attività o trattamenti:

- a) Fitness e wellness;
- b) Tecniche e pratiche bionaturali.

Si intendono per trattamenti estetici le prestazioni ed i trattamenti disciplinati dalla legge 04/01/1990 n.1 (disciplina dell'attività di estetista).

Per trattamenti Fitness e wellness si intendono le prestazioni e i trattamenti in cui si utilizzano combinazioni di tecniche di attività motoria per la buona forma fisica, praticate per terra o per acqua, anche tramite appositi attrezzi, individualmente o collettivamente, con tecniche finalizzate al raggiungimento ed al mantenimento del benessere, dell'equilibrio e dell'armonia psicofisica della persona.

Sono tecniche e pratiche bionaturali quelle volte a stimolare le risorse naturali dell'individuo, mirate al benessere e alla difesa delle migliori condizioni di vita.

Si intendono per "affini" il bagno turco, le beauty farm debitamente autorizzate per cliniche ambulatoriali per prestazioni mediche specializzate.

**DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**  
**SETTORE IMPRESE ARTIGIANATO LIBERE PROFESSIONI E AGRICOLTURA**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTI PG.....

**1.D- ATTIVITA' DI TATUATORI E PIERCING**

1. E' attività di **tatuatore**, quella inerente all'inserimento di sostanze chimiche di diverso colore nel derma con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle.
2. E' attività di **applicatore di piercing**, quella inerente al trattamento cruento mediante l'inserimento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo.

**ART. 2**

**MODALITÀ E REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

1. L'esercizio delle attività di cui all'art. 1 è soggetto a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) già Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP) ai sensi dell'art.19, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dall'art 49 commi -4bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010 da presentarsi allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) (di cui all'articolo 38 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133) del Comune di Milano.
2. I legall rappresentanti e titolari d'impresa, i soci e i direttori tecnici indicati nella SCIA (già DIAP) devono essere in possesso dei requisiti morali di cui alla Legge 31 maggio 1965 n° 575 e s.m.i. e di qualificazione professionale nei termini di cui al successivo art. 3. I locali destinati all'esercizio dell'attività devono possedere i requisiti di conformità alla normativa urbanistica ed igienico sanitaria.
3. Le suddette attività possono essere esercitate in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti sia che si tratti di società di persone e società di capitale, sia che si tratti di imprese artigiane e non.
4. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperative, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3 della legge n. 1/1990 e s. m. i.

**ART. 3**

**REQUISITI PROFESSIONALI PER L' ATTIVITÀ DI ESTETISTA E AFFINI (E SPECIALIZZAZIONI)**

1. Per esercitare le attività di estetista comprese le attività dei massaggi/centri benessere (art.1.c), dove si svolgono attività riconducibili al massaggio di qualunque natura, è necessario essere in possesso dei requisiti professionali di cui alla normativa vigente in materia e della certificazione relativa alla sussistenza dei requisiti professionali rilasciata da parte della Commissione Provinciale dell'Artigianato presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Milano
2. Per esercitare le attività di massaggi/centri benessere dove si svolgono attività non riconducibili al massaggio terapeutico è necessario essere in possesso dei requisiti professionali di cui alla normativa della legge n.1/90 e s.m.i. sull'estetica e della certificazione relativa alla sussistenza dei requisiti professionali rilasciata da parte della Commissione Provinciale dell'artigianato presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Milano
3. Per esercitare le attività dei Centri di onicotecnica e trucco è necessario essere in possesso dei requisiti professionali di cui alla normativa 1/90 sull'estetica e della certificazione relativa alla sussistenza dei requisiti professionali rilasciata da parte della Commissione Provinciale dell'Artigianato presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato .
4. Per esercitare l'attività di Dermopigmentatore oltre al requisito professionale di estetista è necessario frequentare l'apposito corso di formazione istituito dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.
5. Nelle more dell'organizzazione dei suddetti corsi, è consentito intraprendere nuove attività e continuare quelle già in essere, purché gli esercenti dichiarino di essere a conoscenza di tutta la normativa in materia e si impegnino a frequentare i corsi una volta attivati.
6. Non è consentito l'esercizio dell'attività ai soggetti non iscritti all'albo delle imprese artigiane di cui

## DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

### SETTORE IMPRESE ARTIGIANATO LIBERE PROFESSIONI E AGRICOLTURA ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTI PG.....

all'art. 5 della Legge 8 agosto 1985 n. 443 o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580.

7. Ai sensi dell'art. 3 comma 0.1 della Legge 4 gennaio 1990 n.1 e s.m.i. "Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale".
8. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica e affini.
9. Per le imprese individuali o societarie non artigiane è necessaria la nomina di un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali di cui ai commi precedenti.
10. La variazione del direttore tecnico nell'attività di estetista, affini e specializzazioni deve essere preventivamente comunicata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) compilando apposito modello SCIA, già DIAP B "modifica soggetti titolari dei requisiti", ed allegando dichiarazione di accettazione della nomina da parte dell'interessato.
11. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.
12. Le leggi Regionali definiscono i percorsi formativi per le pratiche bionaturali ed i relativi titoli abilitativi.

#### ART. 4

#### ORARI E TARIFFE-MODALITÀ DI ESPOSIZIONE AL PUBBLICO

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi delle attività di cui al presente Regolamento sono adottati con ordinanza del Sindaco sentite le Organizzazioni di categoria. Gli orari praticati devono essere esposti con cartello all'esterno dell'esercizio o sulla porta d'ingresso.
  2. È consentita la prosecuzione dell'attività a porte chiuse oltre l'orario solo per l'ultimazione delle prestazioni in corso.
  3. Qualora l'attività sia esercitata all'interno di stabili condominiali ovvero in strutture ove si esercitino anche altre attività, è obbligatorio esporre il cartello degli orari praticati anche sulla porta condominiale ovvero all'esterno della struttura, in posto ben visibile.
  4. La tabella delle tariffe praticate deve essere completa di ogni prestazione ed esposta in modo ben visibile all'interno dell'esercizio.
  5. Nel mese di dicembre è consentita l'apertura facoltativa nelle domeniche e nei giorni festivi (con esclusione del 25 e 26 dicembre) con orario riconducibile a quello settimanale; l'orario deve essere comunque reso noto al pubblico.
  6. Deve essere parimenti esposto l'attestato di riconoscimento dei requisiti professionali o l'attestato di partecipazione al corso di formazione di cui all'art. 3.
- 6 bis. Il regolare esercizio dell'attività comporta di rendere riconoscibile al pubblico su apposito cartello il nome del Direttore Tecnico, unitamente ai nomi degli altri operatori dipendenti.  
È fatto obbligo altresì di specificare la qualifica professionale di ogni operatore.  
Tali dati devono essere immediatamente depositati in un apposito elenco degli operatori e dei lavoratori del Settore, e consegnato in copia presso il Comando della Polizia Locale.*
7. La Segnalazione certificata di Inizio Attività (già DIAP) unitamente alla ricevuta di deposito devono essere esposte e rese disponibili per la visione da parte degli organi di controllo preposti.

#### CAPO II- REQUISITI IGIENICO SANITARI E REQUISITI DEI LOCALI- MODALITÀ PER L'AVVIO DELL'ATTIVITÀ

#### ART.5

#### MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. L'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento è consentito esclusivamente nei locali, come dichiarati e documentati nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività (già DIAP), di cui al successivo art.6. I locali adibiti ad attività di estetista devono avere le caratteristiche previste dal regolamento comunale di igiene (art. 3.12.8-3.12.9).
2. È consentito l'esercizio in un'unica sede di più attività di cui al presente Regolamento, nel rispetto della vigente normativa in materia igienico sanitaria, con un unico ingresso, in locali di lavoro separati con pareti o con artifici tecnici tali da non permettere la visibilità, anche se comunicanti tra di loro, purché per ogni attività esercitata vi sia la presenza di un soggetto in possesso dei requisiti professionali. Le attrezzature

**DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**  
**SETTORE IMPRESE ARTIGIANATO LIBERE PROFESSIONI E AGRICOLTURA**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTI PG.....

- da usarsi devono essere conformi a quanto previsto nel regolamento comunale di igiene (art.3.12.8).  
Resta ferma la prescrizione della dotazione di un servizio igienico ad uso esclusivo dell'esercizio accessibile dall'interno per le nuove attività (apertura d'esercizio, trasloco, cumulo di tipologia anche con l'estetica) nel solo caso di subingresso è ammessa la disponibilità di un servizio igienico esterno, purché funzionalmente collegato e ad uso esclusivo.
3. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate anche presso altre strutture, quali ad esempio palestre e centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie, alberghi e stabilimenti termali, comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento comunale nonché delle normative igienico-sanitarie, urbanistiche ed edilizie vigenti.
  4. Le attività di estetista possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali in cui vengono esercitate siano diversi e disimpegnati da quelli adibiti a civile abitazione e dotati di impianti conformi alle normative del settore e dei correlati servizi igienici a disposizione dei clienti. In questo caso l'esercente dovrà consentire i controlli da parte delle autorità competenti, nei locali adibiti all'esercizio della professione.
  5. A coloro che esercitano le attività di estetista è consentito effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente, qualora il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso l'esercizio.
  6. E' fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di applicatore di piercing, e di dermopigmentazione di richiedere all'interessato, se maggiorenne, oppure se minorenni ai/al genitori/tutore, tutte le informazioni utili per praticare in sicurezza l'attività di tatuaggio e di applicazione di piercing; inoltre è fatto obbligo di fornire all'interessato, se maggiorenne, oppure se minorenni ai/al genitori/tutore, tutte le informazioni sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto.
  7. E' fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di applicatore di piercing, e di dermopigmentazione di fornire al cliente, o ai/al genitore/tutore nel caso di minori, corrette ed esaurienti informazioni tossicologiche in merito ai materiali e ai prodotti che saranno utilizzati.
  8. E' fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di applicatore di piercing, e di dermopigmentazione di acquisire, in forma scritta, il consenso informato dell'interessato se maggiorenne, oppure, se minorenni, da colui che esercita la patria potestà parentale, all'esecuzione dello specifico trattamento.
  9. Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.

**ART. 6**  
**INIZIO ATTIVITA'**

1. La nuova apertura di esercizio, il trasferimento di sede, il subingresso con o senza modifica dei locali, le modifiche dei locali e le modifiche delle attrezzature delle attività oggetto del presente regolamento, sono soggette alla presentazione di **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'** (già DIAP) allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune.
2. Il titolare di un esercizio di cui al presente Regolamento, può richiedere che l'attività venga sospesa, oltre ai trenta giorni naturali e consecutivi. Detta sospensione, è soggetta a preventiva comunicazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune, indicando il periodo di chiusura, che non potrà essere superiore all'anno solare (massimo un anno) e le motivazioni. La riapertura anticipata rispetto a quanto indicato va ugualmente comunicata.
3. L'impresa individuale artigiana presenta una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (già DIAP) per un unico esercizio.
4. Nel caso in cui l'impresa artigiana apra ulteriori unità locali rispetto alla sede, deve presentare distinte **SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA'** (già DIAP) e nominare un direttore tecnico, in possesso dei requisiti per ciascuna unità locale aggiuntiva alla sede, laddove non siano posseduti dagli altri soci diversi da quello che assume la direzione tecnica nella sede.
5. L'impresa individuale o societaria, non artigiana, presenta più **SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA'** (già DIAP) relative a più esercizi, purché sia nominato un direttore tecnico differente per ciascun esercizio, in possesso dei requisiti professionali necessari.
6. La **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'** (già DIAP) ha validità temporale illimitata, fatto salvo il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 13. La **SEGNALAZIONE CERTIFICATA**



**DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**  
**SETTORE IMPRESE ARTIGIANATO LIBERE PROFESSIONI E AGRICOLTURA**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTI PG.....

DI INIZIO ATTIVITA' (già DIAP), sul piano giuridico, ha natura e valenza di provvedimento amministrativo implicito e, in quanto tale è soggetta, tra l'altro, a sospensione e revoca da parte del Comune di Milano.

7. La **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'** (già DIAP) unitamente alla ricevuta di deposito rilasciata dal SUAP costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività.

**ART. 7**  
**SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI**

1. Il subingresso per atto tra vivi, senza modifica dei locali, in una delle attività disciplinate dal presente Regolamento, consente l'immediato inizio dell'attività con decorrenza dal giorno in cui è presentata la **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'** (già DIAP), a condizione che sia provata l'effettiva cessione dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali.

**ART. 8**  
**SUBINGRESSO MORTIS CAUSA**

1. Nel caso di decesso, gli eredi aventi diritto possono, entro un anno dall'evento, anche se l'attività risulta nel frattempo sospesa, svolgere l'attività nei seguenti modi:
  - a) in caso di possesso dei requisiti professionali, continuare l'esercizio dell'attività, presentando **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'** (già DIAP) per subingresso, secondo quanto previsto nella specifica disciplina di competenza della Regione Lombardia;
  - b) in caso di assenza dei requisiti professionali, continuare l'esercizio dell'attività, presentando **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'**, (già DIAP), per sub ingresso, secondo quanto previsto nella specifica disciplina di competenza della Regione Lombardia, nominando un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti professionali;
  - c) cedere l'attività (il subentrante potrà iniziare l'attività del de cuius, presentando Segnalazione Certificata di Inizio Attività (già DIAP) per sub ingresso, secondo quanto previsto nella specifica disciplina di competenza della Regione Lombardia).

**ART. 9**  
**CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ**

1. La cessazione delle attività di cui al presente Regolamento deve essere comunicata all'ufficio preposto SUAP contestualmente e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla chiusura dell'esercizio.

**CAPO III- CONTROLLI E SANZIONI**

**ART. 10**

**CONTROLLI SULLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA'**

1. I controlli sulle segnalazioni certificate di inizio attività (già DIAP), e sulle autocertificazioni attestanti fatti, stati e qualità ex DPR 445/2000, verranno effettuati, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione. Come previsto dall'art 19 comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i. entro detto termine l'Amministrazione adotterà "motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla

**DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**  
**SETTORE IMPRESE ARTIGIANATO LIBERE PROFESSIONI E AGRICOLTURA**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTI PG.....

*normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni."*

2. Decorso detto termine di 60 giorni l'Amministrazione potrà comunque intervenire nei seguenti casi:
- a) mediante provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 octies e 21 nonies della legge 241/1990;
  - b) mediante la procedura interdittiva di cui al primo periodo del comma 3, dell'art. 19 della legge 241/90 come modificato dall'art. 49 comma 4 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge n.122/2010, purchè si sia verificato che siano state rese, in sede di SCIA (già DIAP), dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false e mendaci;
  - c) mediante la procedura interdittiva di cui al primo periodo del comma 3, dell'art. 19 della legge 241/90 come modificato dall'art. 49 comma 4 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge n.122/2010 in presenza del pericolo di danno per l'ambiente, per la salute e per la sicurezza pubblica e previo accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

**ART. 11**  
**VENDITA PRODOTTI**

Alle imprese che svolgono attività di estetista che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31/3/1998, n.114, così come stabilito dall'art.4 del Decreto medesimo e precisato dalla circolare MICA 3459/C del 18/1/1999 e come stabilito dall'art.2, comma 5 della L n.174/2005.

**ART. 12**  
**CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'**

1. L'efficacia della SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA', (già DIAP) di cui all'art.6 cessa qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
- a) perdita da parte del titolare anche di uno solo dei requisiti morali di cui alla Legge 31/5/1965 n.575 e s.m.i. e professionali;
  - b) mancata comunicazione di ripresa dell'attività, entro dodici mesi, in caso di sospensione di cui all'art. 6 comma 2;
  - c) reiterate violazioni delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria.

**ART. 13**  
**SOSPENSIONE, DECADENZA, REVOCA E CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ**

1. La attività di cui al presente regolamento, sono sospese:
- a) qualora vengano meno i requisiti di cui alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e ambientale; l'attività è sospesa da trenta a novanta giorni, termine entro il quale il titolare potrà riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti, dandone preventiva comunicazione al Comune di Milano - Settore Imprese Artigianato, Libere Professioni e Agricoltura;
  - b) qualora il titolare o il direttore tecnico non risultino più in possesso dei requisiti professionali di cui all' art. 3 del presente regolamento; l'attività è sospesa da trenta a novanta giorni, termine entro il quale il titolare potrà riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti, dandone preventiva comunicazione al Comune di Milano - Settore Imprese Artigianato,Libere Professioni e Agricoltura -.

**DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**  
**SETTORE IMPRESE ARTIGIANATO LIBERE PROFESSIONI E AGRICOLTURA**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTI PG.....

2. L'Amministrazione si riserva di revocare o annullare la SCIA , (già DIAP) per motivi di pubblico interesse, ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 octies e 21 nonies della legge 241/1990 ed in particolare:
- a) qualora il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione dell'attività, disposti ai sensi del comma 1 del presente articolo;
  - b) qualora il titolare non ripristini i presupposti di fatto relativi ai requisiti di cui alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e ambientale, entro il termine concesso ai sensi del precedente comma 1 lett. a);
  - c) qualora il titolare non risulti più in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 2 del presente regolamento.
3. Gli effetti prodotti dalla SCIA (già DIAP) per l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento, decadono:
- a) In caso di mancato inizio dell'attività entro un anno dalla comunicazione di avvio;
  - b) in caso di sospensione dell'attività per oltre un anno, salvo giustificati motivi debitamente documentati;
  - c) nel caso in cui il titolare dell'attività non ripristini i requisiti professionali di cui all' art. 3 del presente regolamento, entro il termine concesso ai sensi del precedente comma 1 lett. b).
4. Verrà disposta l'immediata cessazione dell'attività e la chiusura dell'esercizio nei seguenti casi:
- A. attività abusivamente esercitata, per mancanza originaria della SCIA (già DIAP) o sopravvenuta dei requisiti di qualificazione soggettivi ed oggettivi per l'esercizio,
  - B. uso diverso dalla destinazione d'uso rispetto a quella dichiarata nella SCIA(già DIAP).

**ART. 14**  
**SANZIONI**

- 1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate e sanzionate secondo le procedure di cui alla Legge n.689/1981.
- 2. Nei confronti di chi esercita le attività di estetista, affini e specializzazioni in assenza dei requisiti professionali, o senza idoneo atto abilitativo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della Legge n. 1/1990, secondo le tabelle di cui al comma 4 del presente articolo.
- 3. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista e affini in violazione alle disposizioni del presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dalle tabelle di cui al comma 4 del presente articolo.
- 4. Gli allegati A) e B), al presente regolamento, disciplinano rispettivamente le sanzioni pecuniarie e le sanzioni accessorie da applicarsi in ragione di anno solare .  
Dette sanzioni saranno oggetto di adeguamenti nel corso degli anni in base ad eventuali nuove disposizioni regolamentari e di legge che sopravverranno

**ART. 15**  
**VIGILANZA**

- 1. Gli agenti di Polizia Locale , della Forza Pubblica e degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, anche se presso il domicilio dell'esercente, in cui si svolgono tali attività.
- 2. L'Azienda ASL effettua la vigilanza sui requisiti igienico -sanitari e sulle norme comportamentali della conduzione delle attività, individuate nelle linee guida dell'Azienda ASL.
- 3. L'Autorità competente a ricevere i rapporti e in materia di sanzioni è individuata dall'art. 17 della L.689/81.

**DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**  
**SETTORE IMPRESE ARTIGIANATO LIBERE PROFESSIONI E AGRICOLTURA**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTI PG.....

4. I controlli saranno altresì rivolti alla verifica del rispetto delle norme che disciplinano la sicurezza sul posto di lavoro, nonché l'osservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva e con particolare riferimento all'osservanza delle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso, la regolarità della gestione delle imprese ai fini fiscali e previdenziali

**ART. 16**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Gli esercizi per attività di massaggi e centri benessere, centri di onicotecnica, centri di trucco cosmetico, centri di dermopigmentazione, tatuatore ed applicatore di piercing, già operativi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, entro un anno da tale data, devono adeguarsi alla nuova disciplina regolamentare.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui alla normativa vigente nelle materie seguenti: estetica, servizi alla persona, igienico-sanitaria e ambientale, igiene e sicurezza sul lavoro, leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva.

**ART. 17**  
**OSSERVATORIO**

1. Viene istituito un Osservatorio permanente con lo scopo di monitorare e programmare sul territorio comunale le attività oggetto del presente regolamento, così composto:
- un delegato dell'ufficio competente del Comune
  - un rappresentante di ciascuna delle Associazioni di categoria artigianali più rappresentative (massimo tre);
  - un rappresentante della Commissione provinciale per l'Artigianato;
  - un delegato dell'Azienda USL;
  - un delegato della Polizia *Locale*.

Le funzioni di segreteria vengono svolte dal Comune.

L'Osservatorio si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Comune, con preavviso scritto agli altri componenti di almeno quindici giorni di anticipo, oltre che su richiesta motivata al Comune da parte di uno o più dei predetti membri, che provvederà alla convocazione nella medesima predetta modalità.

**ART. 18**  
**VALIDITÀ**

1. Il Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di estetista affini e specializzazioni (esercizi per attività di massaggi e centri benessere, centri di onicotecnica, centri di trucco cosmetico, centri di dermopigmentazione, tatuatore ed applicatore di piercing) entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano.
2. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente regolamento nella stessa materia adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 123 del 21/12/2002 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 17/10/2005 e le successive norme di adeguamento nonché le disposizioni, dettate da altri Regolamenti comunali precedenti, incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.

**DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**  
**SETTORE IMPRESE ARTIGIANATO LIBERE PROFESSIONI E AGRICOLTURA**

**ALLEGATO A) - SANZIONI PECUNIARIE - AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI ESTETISTA , AFFINI E SPECIALIZZAZIONI (ESERCIZI PER ATTIVITÀ DI MASSAGGI E CENTRI BENESSERE, CENTRI DI ONICOTECNICA, CENTRI DI TRUCCO COSMETICO, CENTRI DI DERMOPIGMENTAZIONE, TATUATORE ED APPLICATORE DI PIERCING)**

Le sanzioni qui di seguito indicate saranno oggetto di adeguamenti nel corso degli anni in base ad eventuali nuove disposizioni regolamentari e di legge che sopravverranno:

<b>Violazione</b>	<b>Riferimento</b>	<b>Importo minimo</b>	<b>Importo massimo</b>
Esercizio dell'attività di estetica, massaggi, centri benessere senza presentazione della SCIA (già DIAP) di legge	Art.12 comma 2 L.1/1990	€ 516,00	€ 1.032,00
Esercizio dell'attività di estetista ( massaggiatore, tecnico di onicotecnica, trucco cosmetico, dermopigmentazione) senza i requisiti professionali	Art. 3 comma 1 e 12, comma 1, L.1/1990	€ 516,00	€ 2.582,00
Mancata designazione del Direttore Tecnico in possesso dell'abilitazione professionale all'attività di estetista con uso di apparecchi elettromeccanici	Art 1, 3 e 12, comma 1, L. 1/1990	€ 516,00	€ 2.582,00
Mancata comunicazione al Comune della variazione del Direttore Tecnico in possesso dell'abilitazione professionale all'attività di estetista con uso di apparecchi elettromeccanici	Art 3 comma 10 Regolamento	€ 250,00	€ 500,00
Esercizio dell'attività di estetista presso il domicilio dell'esercente in locali non adibiti ad uso esclusivo	Art 5 comma 4 Regolamento	€ 250,00	€ 500,00
Svolgimento di prestazioni di estetista al domicilio del cliente di natura non occasionale	Art.5 comma 5 Regolamento	€ 250,00	€ 500,00
Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività, anche se svolta presso il domicilio dell'esercente	Art 5 comma 4 e Art. 15 Regolamento	€ 250,00	€ 500,00
Mancata comunicazione al Comune dell'effettivo inizio	Art. 6, commi 1 e 2 del	€ 250,00	€ 500,00

attività in caso di SCIA ad efficacia differita.	Regolamento / Art. 19 L.241/90 s.m.i.		
Svolgimento dell'attività in locali diversi e/o difformi da quelli dichiarati	Art 5 comma 1 Regolamento	€ 413,00	€ 500,00
Inottemperanza ai requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e della conduzione igienica delle attività di estetista	Art 2, comma 2, Regolamento	€ 250,00	€ 500,00
Mancata comunicazione al Comune della sospensione temporanea dell'attività oltre 30 giorni naturali o consecutivi e della riapertura anticipata rispetto a quanto comunicato	Art. 6, comma 2, Regolamento	€ 250,00	€ 500,00
Inottemperanza all'obbligo di esposizione degli orari di apertura e dei turni di chiusura, delle tariffe, dell'attestato dei requisiti professionali e inottemperanza all'obbligo di esibizione della SCIA (già DIAP) e della comunicazione dell'effettivo inizio in casi di controllo	Art. 4 Regolamento	€ 206,00	€ 309,00
Mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti morali per violazione della legge antimafia del titolare o del Direttore tecnico	Art. 2, comma 2, Regolamento	€ 250,00	€ 500,00
Inottemperanza al provvedimento di cessazione dell'attività e di chiusura dell'esercizio, emesso nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata.	Art. 13 comma 4 Regolamento	€ 250,00	€ 500,00
Omessa comunicazione di cessata attività al Comune di Milano -SUAP-	Art.9 regolamento	€ 413,00	€ 500,00
Attività svolta in forma ambulante	Art.3 regolamento	€ 413,00	€ 500,00

Esercizio dell'attività di tatuatore e di applicatore di piercing senza presentazione della SCIA di legge, già DIAP	Art. 2 comma 1 e art. 6 comma 1 Regolamento	€ 250,00	€ 500,00
Esercizio dell'attività di tatuatore e di applicatore di piercing senza la frequenza al prescritto corso di formazione	Art 3 Regolamento	€ 250,00	€ 500,00
Mancata informazione sui rischi	Art.5 commi 7 e 8	€ 250,00	€ 500,00

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. ATTI PG 715860/2010

e tossicologia da parte del tatuatore e dell'applicatore di piercing	Regolamento		
Esecuzione di trattamenti di tatuaggio o applicazione di piercing senza aver ottenuto il preventivo consenso informato dell'interessato o di colui che esercita la patria potestà sul minore	Art 5 Regolamento	€ 250,00	€ 500,00
Subentro, trasferimento di sede, modifiche dei locali e/o delle attrezzature e cessazione dell'attività di, estetista, centri massaggi, centri benessere, tatuatore e applicatore di piercing senza presentazione della SCIA di legge, già DIAP	Art 6, 7, 8 e 9 Regolamento	€250,00	€ 500,00

**DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
SETTORE IMPRESE ARTIGIANATO LIBERE PROFESSIONI E AGRICOLTURA**

**ALLEGATO B) - SANZIONI ACCESSORIE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI ESTETISTA, AFFINI E SPECIALIZZAZIONI (ESERCIZI PER ATTIVITÀ DI MASSAGGI E CENTRI BENESSERE, CENTRI DI ONICOTECNICA, CENTRI DI TRUCCO COSMETICO, CENTRI DI DERMOPIGMENTAZIONE, TATUATORE ED APPLICATORE DI PIERCING)  
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. \_\_\_\_\_ IN DATA.....**

Le sanzioni accessorie, da applicarsi in ragione di anno solare, qui di seguito indicate saranno oggetto di adeguamenti nel corso degli anni in base ad eventuali nuove disposizioni regolamentari e di legge che sopravverranno:

<b>Violazione</b>	<b>Riferimento</b>	<b>SANZIONI</b>	<b>Procedura</b>
Esercizio dell'attività di estetista senza presentazione della SCIA (già DIAP) di legge	Art. 12 comma 2 L. 1/1990 Art. 10 D.L. n. 7/2007, convertito in Legge n.40/2007 Legge Regione Lombardia n.1/2007	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.
Esercizio dell'attività di estetista senza i requisiti professionali	Art. 2 e 3 L. n.1/1990 e s.m.i.	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.
Mancata designazione del Direttore Tecnico in possesso dell'abilitazione professionale all'attività di estetista con uso di apparecchi elettromeccanici o mancata comunicazione al Comune della sua variazione	Art. 3 L. n.1/1990 e s.m.i. e art. 3 Regolamento	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.
Esercizio dell'attività di estetista presso il domicilio dell'esercente in locali non adibiti ad uso esclusivo	Art 5 comma 4 Regolamento	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.
Svolgimento di prestazioni di estetista al domicilio del cliente di natura non	Art.5 comma 5 Regolamento	sospensione dell'attività per due giorni per	Comunicazione di avvio del procedimento ai



occasionale		ogni giorno di accertata violazione fino ad un massimo di cinque violazioni	sensi dell'art.10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.
Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività, anche se svolta presso il domicilio dell'esercente	Art 5 comma 4 e Art. 15 Regolamento	sospensione dell'attività per due giorni per ogni giorno di accertata violazione fino ad un massimo di cinque violazioni	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.
Subentro, trasferimento di sede, modifiche dei locali e/o delle attrezzature e cessazione dell'attività di estetista, senza presentazione della SCIA, già DIAP	Art 6, 7, 8 e 9 Regolamento	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.
Svolgimento dell'attività in locali diversi e/o difformi da quelli dichiarati	Art 5 comma 1 Regolamento Art. 10 D.L. n. 7/2007, convertito in Legge n.40/2007	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.
Inottemperanza ai requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e della conduzione igienica delle attività di estetista,	Art 2 comma 1 Regolamento Art. 10 D.L. n. 7/2007, convertito in Legge n.40/2007	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.
Inottemperanza all'obbligo di esposizione degli orari di apertura e dei turni di chiusura, delle tariffe, dell'attestato dei requisiti professionali e inottemperanza all'obbligo di esibizione della SCIA (già DIAP) e della comunicazione dell'effettivo inizio in casi di controllo	Art 4 Regolamento	sospensione dell'attività per un giorno, anche per una sola violazione accertata, fino ad un massimo di dieci volte	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

<p>Mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti morali per violazione della legge antimafia del titolare o del Direttore tecnico</p>	<p>Art. 2 comma 2 Regolamento</p>	<p>Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione</p>	<p>Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. e segnalazioni ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000</p>
<p>Inottemperanza al provvedimento di cessazione dell'attività e di chiusura dell'esercizio, emesso nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata.</p>	<p>Art. 13 comma 4 Regolamento</p>	<p>Cessazione dell'attività mediante esecuzione forzata</p>	<p>Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.</p>